

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 24 ottobre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei

pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 23 settembre 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Calolziocorte (LC) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Calolziocorte;

Udito il relatore, Giancarlo Astegiano;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Calolziocorte ha posto alla Sezione un quesito in ordine a come si debba "*intendere il co. 15 del predetto articolo (art. 61 del d.l. n. 112, convertito in l. n. 133 del 2008) che esclude l'applicazione in via diretta*" agli enti locali della limitazione della spesa, prevista dal co. 6 dello stesso articolo, che le amministrazioni pubbliche possono destinare nel 2009 a "*sponsorizzazioni*".

Inoltre, a valere per il caso in cui la limitazione operi anche per gli enti locali, ha domandato se nel concetto di "*sponsorizzazioni*" rientrino o meno le contribuzioni in favore di associazioni locali per "*la realizzazione e gestione di iniziative sportive e culturali di interesse locale*".

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

Con specifico riferimento alla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Calolziocorte, la Sezione osserva quanto segue.

In merito all'ammissibilità della richiesta

Preliminarmente, occorre verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre i quesiti. Al riguardo, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha

precisato che *"non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale"*.

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta può essere presa in esame.

In ordine alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- non risulta che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- ha *"carattere generale"*, in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alle norme che gli enti territoriali debbono seguire nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa e, in particolare, in ordine all'interpretazione ed applicazione delle norme di finanza pubblica che pongono limitazioni alla spesa che può essere effettuata dagli enti;
- rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, in particolare, alle modalità organizzative degli enti pubblici ed ai vincoli finanziari che, direttamente o indirettamente, i Comuni debbono osservare.

In conclusione: la richiesta di parere è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

II quesito posto dal Sindaco di Calolziocorte

Il richiedente ha posto alla Sezione un quesito in ordine all'interpretazione dei commi 6 e 15 dell'art. 61 del decreto legge n. 112, come convertito nella legge n. 133 del 2008, che prevedono, da un lato, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possano effettuare nel 2009 spese di sponsorizzazione in misura non superiore al 30% di quelle sostenute nel 2007 e, dall'altro, la non applicazione della disposizione *"in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale, e agli enti locali"*.

Inoltre, ed a valere per il solo caso in cui si ritenga che la limitazione operi anche per gli enti locali, ha domandato se nel concetto di

"sponsorizzazioni" rientrino o meno le contribuzioni in favore di associazioni locali per *"la realizzazione e gestione di iniziative sportive e culturali di interesse locale"*.

La decisione in ordine alla natura delle convenzioni stipulate con le associazioni locali e, in particolare, se l'erogazione di contribuzioni a queste ultime da parte del Comune per favorire la realizzazione di iniziative sportive e culturali di interesse locale siano definibili *"sponsorizzazioni"* ai sensi della norma in questione spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali, peraltro, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, nell'ambito della loro discrezionalità e senza alcun vincolo, possono riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere.

Sempre in via preliminare sembra opportuno mettere in luce che il termine *"sponsorizzazioni"* è stato utilizzato dal legislatore, nella norma richiamata sopra, in senso atecnico poiché, in base alla natura della norma ed agli scopi che si prefigge, deve ritenersi che la disposizione si riferisca a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento.

- 1) Nell'ambito delle manovre di finanza pubblica degli anni successivi alla riforma costituzionale del 2001, il legislatore statale, in più occasioni, ha introdotto norme dirette a limitare particolari tipologie di spesa di competenza delle Regioni, Province e Comuni.

Tuttavia, a seguito di alcuni ricorsi proposti dalle Regioni, anche nell'interesse dei Comuni siti nel loro territorio, la Corte costituzionale ha ritenuto che a seguito della riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale 3 ottobre 2001, n. 3 la previsione di specifiche misure di riduzione di singole spese di competenza regionale o degli altri enti locali contrastasse con il dettato costituzionale poiché lesiva della competenza degli enti territoriali diversi dallo Stato. Il giudice delle leggi ha precisato che rientra fra i compiti di coordinamento della finanza pubblica di competenza dello Stato unicamente la individuazione degli obiettivi di contenimento delle spese, restando nella competenza di ciascun ente territoriale definire la tipologia di spesa da ridurre (Corte cost. 14 novembre 2005, n. 417).

A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, il legislatore statale ha modificato, in linea di massima, la tipologia delle norme che introducono

limiti nella materia di finanza pubblica che debbono essere osservate dalle Regioni e dagli altri enti locali prevedendo, generalmente, degli obiettivi e dei limiti di carattere generale che debbono essere disciplinati, in concreto, dagli enti interessati.

- 2) La disciplina risultante dal combinato disposto dei commi 6 e 15 dell'art. 61 della l. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 rientra a pieno titolo nelle disposizioni inerenti la manovra finanziaria per il 2009.

Con il 6 ° comma dell'art. 61 il legislatore ha previsto una generale limitazione delle spese di sponsorizzazione che ciascun ente potrà sostenere nel 2009, stabilendo, da un lato, che gli importi destinati a questo scopo non potranno superare il 30% di quanto destinato a questa finalità nel 2007 e precisando, dall'altro, che la norma si applica a tutte le amministrazioni che rientrano nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, co. 5, della legge finanziaria per il 2005 (30 dicembre 2004, n. 311).

Tuttavia, con specifico riferimento alle modalità di esercizio del potere di coordinamento nella materia della finanza pubblica, così come definito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale citata sopra, il Parlamento ha previsto, al co. 15 dell'art. 61, che le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 5 e 6 "*non si applicano in via diretta*" alle Regioni ed agli altri enti territoriali.

E' evidente che il legislatore, nell'ambito di un progressivo processo di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto che "*le spese per sponsorizzazioni*" (co. 6), così come quelle relative agli organi collegiali ed agli altri organismi operanti negli enti (co. 1), alle spese per studi e consulenze (co. 2) e a quelle per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza (co. 5) debbano essere limitate da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, ma ha lasciato a Regioni, Province e Comuni (comma 15) la facoltà di provvedere, in concreto, a disciplinare questa riduzione nel più generale ambito della loro organizzazione finanziaria.

Conseguentemente, considerata la progressiva diminuzione delle risorse finanziarie disponibili e la necessità del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Patto di stabilità interno, i singoli enti territoriali, in relazione alle necessità delle comunità ed alle scelte politiche delle amministrazioni,

dovranno decidere quali delle spese relative agli organi collegiali ed agli altri organismi operanti negli enti (co. 1), alle spese per studi e consulenze (co. 2), a quelle per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza (co. 5) e a quelle per sponsorizzazioni (co. 6) continuare a sostenere e il loro concreto ammontare (co. 15) che, visto il vincolo generale posto dai commi 1°, 2°, 5° e 6° dell'art. 61, dovrà comunque tendere a diminuire in misura significativa rispetto alle spese effettuate negli anni precedenti.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Dott. Giancarlo Astegiano)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
22 gennaio 2009
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)